

Qui di seguito riportiamo un estratto della risposta dell' AGENZIA DELLE ENTRATE in merito all'interpretazione dell'art. 4 del DM del 23/01/2004.

OGGETTO

Nel dettaglio sono stati chiesti chiarimenti sulla corretta conclusione del processo di conservazione dei documenti analogici per gli anni pregressi nonché in merito alla successiva distruzione degli stessi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

“In via preliminare, si fa presente che il decreto 23 gennaio 2004, rubricato "Modalità di adempimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto" ha dettato la nuova disciplina relativa all'emissione, alla conservazione ed alla esibizione dei documenti informatici ed analogici rilevanti ai fini fiscali.

Al riguardo, il decreto, nel definire le modalità operative, rinvia, tra l'altro, alla delibera 13 dicembre 2001, n. 42 dell'Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione (ora sostituita dalla delibera 19 febbraio 2004, n. 11 del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) cui, pertanto, occorre riferirsi nei casi di dubbi applicativi della nuova normativa.

In ordine ai quesiti posti dall'istante, si osserva in primo luogo che, ai fini della conservazione dei documenti analogici originali, benchè l'articolo 4 del decreto non distingua espressamente tra documenti unici e documenti non unici, ***l'intervento del pubblico ufficiale a conclusione del processo di conservazione va limitato alla categoria dei documenti originali unici***, le cui caratteristiche di non ricostruibilità del contenuto impongono l'adozione di maggiori cautele.

La soluzione, oltre che porsi in linea con la disciplina dettata al riguardo dalle delibere AIPA e CNIPA, è coerente con l'obiettivo di semplificazione del procedimento posto a fondamento del decreto. Pertanto, mentre il processo di conservazione dei documenti analogici originali non unici si conclude con l'apposizione della firma elettronica qualificata

e della marca temporale da parte del responsabile della conservazione, per i documenti unici la procedura si perfeziona con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale.”

“Ultimata la procedura di conservazione dei documenti, nel rispetto delle regole del decreto, il contribuente può procedere alla distruzione degli archivi cartacei.

Al riguardo, infatti, non sono previsti dal decreto obblighi di comunicazione preventiva di distruzione, nè obblighi di verbalizzazione. ...omissis”